

ALLEGATO 1 – SCHEMA DI MODIFICA AI REGOLAMENTI SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO E SULLE PROGRESSIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE DELL'AUTORITÀ

Art. 42 Regolamento sul trattamento giuridico ed economico - Testo in vigore	Art. 42 Regolamento sul trattamento giuridico ed economico - Testo modificato
<p>ART. 42 - CRITERI GENERALI</p> <p>1. La progressione di carriera può consistere nel passaggio da un livello stipendiale a quello immediatamente superiore o nel passaggio da una qualifica a quella superiore.</p> <p>2. Entrambe le progressioni di carriera sono deliberate dal Consiglio, su proposta del Segretario Generale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e sulla base delle valutazioni annuali dei risultati individuali raggiunti predisposte dal Nucleo di Valutazione. Esse decorrono, ai fini giuridici ed economici, dal 1° luglio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione e di scrutinio.</p> <p>3. Il rapporto valutativo del personale di ruolo che svolge funzioni in diretta collaborazione del Presidente e dei Componenti è redatto da ciascuno di essi.</p> <p>4. Annualmente è resa nota la graduatoria del personale di ruolo con l'indicazione del posizionamento nei livelli e nelle qualifiche.</p>	<p>ART. 42 - CRITERI GENERALI</p> <p>1. La progressione di carriera può consistere nel passaggio di uno o più livelli stipendiali o nel passaggio da una qualifica a quella superiore.</p> <p>2. Entrambe le progressioni di carriera sono deliberate dal Consiglio, su proposta del Segretario Generale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e sulla base delle valutazioni annuali dei risultati individuali raggiunti predisposte dal Nucleo di Valutazione o, per il personale in posizione di comando presso altre Amministrazioni pubbliche, in base alle relazioni predisposte da dette Amministrazioni. Esse decorrono, ai fini giuridici ed economici, dal 1° luglio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione e di scrutinio.</p> <p>3. Il rapporto valutativo del personale di ruolo che svolge funzioni in diretta collaborazione del Presidente e dei Componenti è redatto da ciascuno di essi.</p> <p>4. Annualmente è resa nota la graduatoria del personale di ruolo con l'indicazione del posizionamento nei livelli e nelle qualifiche.</p>

Art. 3 Regolamento sulle progressioni carriera - Testo in vigore	Art. 3 Regolamento sulle progressioni carriera - Testo modificato
<p>ARTICOLO 3 – PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA'</p> <p>1. Il Consiglio delibera la progressione di carriera all'esito del processo di valutazione di cui agli articoli 42 e seguenti del Regolamento del personale, applicando i criteri di cui al successivo articolo 4.</p> <p>1. La delibera del Consiglio, di cui al comma 1, è adottata su proposta motivata del Segretario generale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, sulla base delle valutazioni annuali predisposte dal Nucleo di valutazione, dell'apporto che il singolo dipendente ha fornito nel conseguimento degli obiettivi strategici indicati dal Consiglio e/o dalle relazioni predisposte da altre amministrazioni sull'attività svolta presso di loro dal dipendente.</p>	<p>ARTICOLO 3 – PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA'</p> <p>1. Il Consiglio delibera la progressione di carriera all'esito del processo di valutazione di cui agli articoli 42 e seguenti del Regolamento del personale, applicando i criteri di cui al comma 2 ed i parametri di cui al comma 4.</p> <p>2. La delibera del Consiglio, di cui al comma 1, è adottata su proposta motivata del Segretario generale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, sulla base delle valutazioni annuali predisposte dal Nucleo di valutazione o, per il personale in posizione di comando presso altre Amministrazioni pubbliche, sulla base delle relazioni predisposte da dette Amministrazioni. Per le progressioni di qualifica o per le progressioni che attribuiscono più di due livelli stipendiali verrà valutato l'apporto che il singolo dipendente ha fornito nel conseguimento degli obiettivi strategici indicati dal Consiglio.</p>
<p>3. Il Consiglio approva, entro il 31 ottobre del primo anno del biennio di valutazione, il piano di progressione di carriera con il quale è stabilito lo stanziamento massimo di bilancio destinato a finanziare i passaggi di livello stipendiale o di qualifica, da attribuire alla fine del biennio di riferimento, a partire da quello 2017/2018. Detto piano può essere aggiornato annualmente con deliberazione del Consiglio.</p>	<p>3. Il Consiglio approva, entro il 31 ottobre del primo anno del biennio di valutazione, il piano di progressione di carriera con il quale è stabilito lo stanziamento massimo di bilancio destinato a finanziare i passaggi di livello stipendiale o di qualifica, da attribuire alla fine del biennio di riferimento, a partire da quello 2017/2018. Detto piano può essere aggiornato annualmente con deliberazione del Consiglio.</p> <p>4. I parametri di attribuzione delle progressioni di carriera e la loro correlazione con l'entità della progressione, nel rispetto del piano di cui al comma 3, sono deliberati dal Consiglio, con riferimento al biennio oggetto di valutazione e sulla base degli accordi sindacali <i>pro tempore</i> vigenti.</p>

Art. 4 Regolamento sulle progressioni carriera - Testo in vigore	Art. 4 Regolamento sulle progressioni carriera - Testo modificato
<p>ARTICOLO 4 – CRITERI PER LE PROGRESSIONI STIPENDIALI E DI QUALIFICA</p> <p>1. Tenuto conto delle disponibilità di bilancio, ai dipendenti delle aree dirigenti, funzionari e operativi che abbiano conseguito nel biennio di riferimento una valutazione media pari a 98 è riconosciuto un passaggio di livello stipendiale.</p> <p>2. Il Consiglio, tenuto conto dello stanziamento di bilancio di cui all'art. 3, comma 3, può disporre la progressione di carriera, consistente: a) nel passaggio da un livello stipendiale a quello immediatamente superiore a favore dei dipendenti che abbiano conseguito, nel biennio di riferimento, un punteggio minimo di 80 risultante dalla media aritmetica delle valutazioni conseguite in ciascuno dei due anni; b) nel passaggio di due livelli stipendiali ai dipendenti che abbiano conseguito, nel biennio di riferimento, un punteggio minimo di 90 risultante dalla media aritmetica delle valutazioni conseguite in ciascuno dei due anni; c) nel passaggio da una qualifica a quella superiore, a prescindere dal livello stipendiale di provenienza, ai dipendenti che abbiano conseguito un punteggio pari a 100 in ciascuno dei due anni del biennio di riferimento.</p>	<p>ARTICOLO 4 – CRITERI PER LE PROGRESSIONI STIPENDIALI E DI QUALIFICA</p> <p>Articolo soppresso.</p>